

# ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CIMOLAIS

## RELAZIONE TECNICA

### 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

---

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) dispone che:

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*  
[Art. 26 comma 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20]
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [n.d.r.: Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017)] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

5. *I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*

[...]

7. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata*

dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

In sintesi, l'amministrazione comunale deve effettuare un'analisi sull'assetto complessivo delle società dirette di cui il Comune è socio e di quelle indirettamente controllate. L'analisi diventa un punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

L'analisi deve partire dalla riconducibilità delle società a determinate categorie "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"; nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, ovvero:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sono inoltre ammesse società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, gruppi di azione locale, società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Nell'ambito di queste categorie, occorre comunque verificare che le società rispettino determinati parametri (in termini di fatturato minimo, numero di dipendenti, risultati economici, ecc., secondo quanto previsto dall'art 20 comma 2 TUSP sopra riportato), in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Secondo la Corte dei Conti (Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 348/2017/PAR), "circa la valenza precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1 c. 611, della legge n. 190/2014 [...] si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi" comporti la redazione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre adottare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziandone i risultati conseguiti; anche la relazione va trasmessa alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Ciò premesso, è stata redatta per ciascuna società una scheda che riporta informazioni sulla partecipazione con riferimento al 31.12.2019 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

## 2. I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DALL'ENTE

L'art. 24 D. Lgs. 175/2016 aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle partecipazioni, prescritta dall'art. 20 D. Lgs. 175/2016. La revisione straordinaria ha costituito, a sua volta, un aggiornamento dell'analogo piano di razionalizzazione adottato dal Sindaco ai sensi della L. 190/2014, c. 611 e ss.

Si riportano pertanto sinteticamente gli atti adottati dal Comune:

N. e data	Oggetto del provvedimento	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
deliberazione del consiglio comunale n. <b>25</b> del <b>23.09.2017</b>	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 Azioni: mantenimento delle seguenti società - <b>HYDROGEA s.p.a.</b> di Pordenone ; - Società Coop. A.r.l. Albergo Diffuso <b>Valcellina e Val Vajont</b> - <b>GEA – Gestione Ecologiche e Ambientali s.p.a.</b> di Pordenone; Azioni: dismissione della seguente società - <b>Società cooperativa a.r.l. Legno Servizi</b> di Tolmezzo];	Art. 24 D. Lgs. 175/2016
Deliberazione del consiglio comunale n. <b>23</b> del <b>20.12.2018</b>	Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Cimolais, che in sede consiliare ha deliberato: - di mantenere le quote di Hydrogea SpA, Albergo Diffuso Valcellina e Valvajont Società Cooperativa, GEA S.p.A. - di approvare il piano di razionalizzazione per la società ATAP come da proposta contenuta nella Relazione Tecnica	Art. 20 D.Lgs. 175/2016
Deliberazione del consiglio comunale n. <b>35</b> del <b>19.12.2019</b>	Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Cimolais, che in sede consiliare ha deliberato: - di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.	Art. 20 D.Lgs. 175/2016


Particolare rilievo in questa sede assumono i commi 4 e 5 dell'art. 24: la norma dispone, infatti, l'obbligo di alienazione delle società individuate nella "revisione straordinaria" entro un anno (e quindi entro il 30.9.2018); in caso contrario, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e "salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le s.p.a. che per le s.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli artt. 2437-ter, 2<sup>a</sup> comma, e 2437-quater del codice civile".

Nonostante la disposizione di legge preveda una serie di azioni "automatiche", il procedimento di alienazione deve comunque avere riguardo alla migliore valorizzazione della quota della società per il socio pubblico, circostanza che potrebbe richiedere una ridefinizione del piano delle azioni connesse all'alienazione in considerazione ad esempio, dell'instaurarsi di eventuali contenziosi, che rendono arduo il rispetto dei tempi prospettati dalla norma. In tal senso la nota congiunta ANCI-Utilitalia di Ottobre 2018, che evidenzia che "rispetto all'attuazione delle procedure di alienazione indicate nella ricognizione straordinaria, va evidenziato inoltre che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell'ente pubblico socio", come ad esempio "l'attesa di pronunce di tribunali amministrativi".

Con la L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all'art. 24 TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30/09/2017 e che avrebbero dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno venire mantenute fino al 31/12/2021, purchè abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Con riferimento al Comune di Cimolais il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni:



## **ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'**

---

Il perimetro considerato fa riferimento al combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 2, ai sensi del quale occorre considerare tutte le partecipazioni dirette in società. Con riferimento alle "partecipazioni indirette", invece, sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione (art. 1 c. 5 TUSP).

Di seguito sono riportate le schede che riportano informazioni sulla partecipazione in ciascuna società con riferimento al 31.12.2019 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

## **ANALISI DELL'ASSETTO DELLE ALTRE SOCIETA'PARTECIPATE**

Per quanto concerne la partecipazione nelle restanti partecipate del Comune di Cimolais alla luce delle relative schede allegate in calce, si propone la conferma del mantenimento della partecipazione nella Società Cooperativa Albergo Diffuso Valcellina Val Vajont, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 24 comma 5bis, del TUSP e in Hydrogea S.p.a.. Inoltre si procederà, al mantenimento della società GEA S.P.A. per la gestione del servizio raccolta rifiuti che inizierà a partire dal 1.10.2022.

SOCIETA'	<b>ATAP SpA</b>	
Attività svolta:	trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico  Per il Comune di Cimolais: la società produce un servizio di interesse generale mediante affidamento, con gara pubblica, da parte di altra PA; la materia del TPL, per quanto servizio rilevante sul territorio, ha riservato ai Comuni funzioni marginali di tipo consuntivo, propositivo di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture (art. 12 della LR. n. 23/2007)	
Composizione del capitale sociale:	Società mista a partecipazione pubblica maggioritaria: 93,75% soci pubblici; 0,06% soci privati; 6,19% azioni proprie.	
Capitale sociale:	18.251.400 euro	
Patrimonio netto:	45.386.548,00 euro	
Quota del Comune:	0,04%	
Valore della quota del Comune:	nominale:	7.300,00
	rapportata al patrimonio netto:	18154,61
Numero di amministratori:	n. 5  Di cui nominati dal Comune di Cimolais: nessuno	
Compensi agli amministratori:	142.476,00 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 effettivi + 2 supplenti (tutti nominati dall'assemblea)  Di cui nominati dal Comune di Cimolais: nessuno	
Compensi all'organo di controllo:	36.400 euro	
Numero di dipendenti al 31.12.2019:	252 (media annua 255)	
Costo del personale:	12.407.056 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	27.681.326 euro
	2018	27.846.643 euro
	2017	28.312.351 euro
	media	27.946.773,33 euro
Risultato d'esercizio:	2019	4.154.051 euro
	2018	5.935.658 euro
	2017	3.229.191 euro
	2016	4.941.294 euro
	2015	6.622.136 euro
Partecipazioni:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATVO spa (in dismissione) Partecipata 4,46%</li> <li>• Autoservizi FVG spa – SAF Partecipata 6.38%</li> <li>• SAVO consorzio autoparco veneto orientale 5 quote</li> <li>• SIAV Soc. immob. Autotrasp. viaggiatori a r.l. Partecipata 0.06%</li> <li>• APT spa Azienda Provinciale Trasporti Collegata 21.81%</li> <li>• MOM Mobilità di Marca spa (in dismissione) Collegata 14.95%</li> <li>• STI Servizi Trasporti Interregionali spa Collegata 20.00%</li> <li>• STU MAKO' spa in liquidazione Collegata 20.00%</li> <li>• TPL FVG scarl Collegata 25.00%</li> <li>• La società DETIENE azioni proprie.</li> </ul>	
<b>Informazioni:</b>		
<p>Il comune è divenuto titolare della partecipazione in ATAP in seguito alla liquidazione della Provincia di Pordenone ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1761 del 22.9.2017 ("Approvazione definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone")</p> <p>La società opera in forza di contratto di servizio stipulato in data 15/11/2019 con la Regione FVG e la società consortile TPL FVG scarl (cui partecipano pariteticamente le quattro società di trasporto delle ex Province tra cui Atap per Pordenone) in esito alla vittoria della procedura di gara europea per l'assegnazione dei servizi di TPL a decorrere al 11.06.2020 per dieci anni prorogabile di altri cinque.</p> <p>Dalla relazione sulla gestione allegata al Bilancio di esercizio presentato dalla società per l'anno 2019 emergono in particolare i seguenti eventi:</p> <p>- l'attività di gestione si è svolta in sostanziale continuità rispetto agli esercizi precedenti, pur se il valore della produzione ha chiuso con un decremento, a fronte dell'incremento dei costi operativi;</p>		

E' in fase di predisposizione un piano industriale triennale 2020-2023. Si renderà necessario, anche in considerazione dell'attuale crisi sanitaria ed economica, monitorare tempo per tempo i dati consuntivati rispetto a quanto previsto dal piano.

Proposta di razionalizzazione:

Si conferma la programmata dismissione, anche graduale e parziale, della società.

E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31.12.2021, salvo diverso provvedimento di anticipo dei tempi di dimissione.

SOCIETA'	<b>GEA SpA</b>	
Attività svolta:	Gestione sistema integrato raccolta rifiuti urbani e assimilati	
Composizione del capitale sociale:	Società in controllo pubblico- controllata dal Comune di Pordenone con una quota del 96,88% Azioni proprie 0,90% Altri soci pubblici 2,22%	
Capitale sociale:	890.828,00 euro	
Patrimonio netto:	5.873.677,00 euro	
Quota del Comune:	0,046%	
Valore della quota del Comune:	nominale:	409,78 euro
	rapportata al patrimonio netto:	3.524,20 euro
Numero di amministratori:	n. 1 Amministratore Unico, nominato dall' Assemblea a maggioranza di voti calcolati in base alla quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio	
Compensi agli amministratori:	41.000,00 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 membri effettivi + 2 supplenti	
Compensi all'organo di controllo:	14.560,00 euro	
Numero di dipendenti al 31.12.2019:	73 (media annua 77)	
Costo del personale:	3.629.595,00 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	11.589.584,00 euro
	2018	10.985.487,00euro
	2017	10.555.814,00 euro
	media	11.043.628,33 euro
Risultato d'esercizio:	2019	435.360,00 euro
	2018	302.902,00 euro
	2017	318.786,00 euro
	2016	496.625,00 euro
	2015	497.455,00 euro
Partecipazioni:	La società non detiene partecipazioni in altre società. Detiene azioni proprie	

Informazioni:

*La società gestisce un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica (gestione ciclo integrato dei rifiuti) soggetto a Regolazione. Dal 1.1.2020 l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fa capo all'Ente di Governo d'Ambito AUSIR, che svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo ex L.R. 5/2016 ed il Comune esercita le proprie prerogative mediante l'assemblea in seno all'AUSIR stessa.*

La remunerazione del gestore è stabilita mediante il piano economico finanziario di bacino e poi comunale, validato dall'AUSIR ed ARERA ed utilizzato dal Comune per l'approvazione della tariffa rifiuti.

Per il Comune di Cimolais la società inizierà a gestire il servizio con decorrenza 1.10.2022 data di scadenza dell'attuale contratto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Con deliberazione consiliare nr. 35 del 19.12.2019 il Comune ha deliberato di mantenere la partecipazione, in quanto la stessa perseguirà per conto dell'ente attività di produzione di beni e servizi.

Proposta di razionalizzazione:

**Si conferma l'intenzione della Amministrazione di mantenere la partecipazione nella società Gea spa, in quanto la medesima società perseguirà per conto dell'ente attività di produzione di beni e servizi in base alla delibera n. 21/2019 dell'Assemblea AUSIR in relazione alla gestione del servizio raccolta rifiuti che avrà decorrenza dal 1.10.2022.**

**Non sono previsti interventi di razionalizzazione.**

HYDROGEA SpA		
Attività svolta:	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Gestore del servizio idrico integrato con affidamento diretto, tramite il modulo in house providing, dei servizi da parte dell' ex CATO "occidentale"	
Composizione del capitale sociale:	Società in controllo pubblico- controllata dal Comune di Pordenone con una quota del 96,88% Altri soci pubblici 3,12%	
Capitale sociale:	2.227.070,00 euro	
Patrimonio netto:	13.264.092,00 euro	
Quota del Comune:	0,046%	
Valore della quota del Comune:	nominale: 1.024,45 euro	
	rapportata al patrimonio netto: 6.101,48 euro	
Numero di amministratori:	3 nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci	
Compensi agli amministratori:	57.011,00 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 effettivi (2 nominati dal Comune di Pordenone e 1 dall'Assemblea senza suo voto) + 2 supplenti (1 nominato dal Comune di Pordenone e 1 da Assemblea senza suo voto)	
Compensi all'organo di controllo:	13.970,00 euro	
Numero di dipendenti al 31.12.2019:	63 (media annua 56)	
Costo del personale:	3.427.224,00 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	15.295.639,00 euro
	2018	13.326.449,00 euro
	2017	13.963.385,00 euro
	media	14.195.157,66 euro
Risultato d'esercizio:	2019	75.547,00 euro
	2018	1.268.559,00 euro
	2017	1.909.008,00 euro
	2016	1.152.695,00 euro
	2015	826.982,00 euro
Partecipazioni:	La società non detiene partecipazioni in altre società né azioni proprie	



<b>Informazioni:</b>	
<p><i>La società produce un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica ex L. 148/2011 (Servizio Idrico Integrato regolato dal ARERA), opera in regime di affidamento diretto in house da parte di AUSIR fino al 31.12.2039.</i></p> <p><i>Con deliberazione consiliare nr 35 del 19.12.2019 Comune ha deliberato di mantenere la partecipazione, tenuto conto che la società gestisce il servizio idrico integrato per l' Ente, attraverso i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.</i></p>	
<b>Proposta di razionalizzazione:</b>	
<p>Mantenimento senza interventi – la società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Cimolais in quanto produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art.4 comma 2 lett.a).</p>	

		<b>ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOC. COOP.</b>	
Attività svolta:	Promozione e realizzazione di programmi di sviluppo turistico, economico, agricolo ed artigianale nell'ambito dell'iniziativa di albergo diffuso (finanziata anche con fondi comunitari dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)		
Composizione del capitale sociale:	Società in controllo pubblico composta di soli soci pubblici		
Capitale sociale:	8.240,00 euro		
Patrimonio netto:	38.870,00		
Quota del Comune:	26,70%		
Valore della quota del Comune:	nominale:	2.200,00	
	rapportata al patrimonio netto:	10.378,29	
Numero di amministratori:	4		
Compensi agli amministratori:	0,00 euro		
Numero di componenti dell'organo di controllo:			
Compensi all'organo di controllo:	euro		
Numero di dipendenti al 31.12.2019:	3		
Costo del personale:	28.492,00		
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	68.497,00	
	2018	102.643,00	
	2017	80.860,00	
	media	84.000,00	
	Risultato d'esercizio:	2019	137,00
	2018	236,00	
	2017	22,25	
	2016	66,58	
	2015	utile	
Partecipazioni:	La società non detiene partecipazioni in altre società		

<b>Informazioni:</b>	
<p><i>La presenza dell'Albergo Diffuso a Cimolais è strategica. La riduzione dei flussi turistici riscontrata negli ultimi anni nel territorio è stata gestita con valore sinergico dall'Albergo Diffuso. Al contrario, la sua assenza avrebbe rappresentato un definitivo declino del turismo. Per questo motivo il Consiglio comunale propone il mantenimento dell'Albergo."</i></p> <p>Si ritiene di avvalersi della facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31.12.2021, dall'art. 24, comma 5 bis, del D. Lgs. 175/2016. salvo diverso provvedimento di anticipo dei tempi di dimissione.</p> <p><i>Con deliberazione consiliare nr. 35 del 19.12.2019 il Comune ha deliberato di mantenere la partecipazione.</i></p>	
<b>Proposta di razionalizzazione:</b>	
<p>Mantenimento senza interventi – la società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Cimolais in quanto produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art.4 comma 2 lett. a). Si ritiene di avvalersi della facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31.12.2021, dall'art. 24, comma 5 bis, del D. Lgs. 175/2016</p>	